

OPERAZIONE 10.1.5 BANDO 2021 DOMANDE FREQUENTI

Le aziende agricole che dispongono solo di colaticcio possono aderire?

No: il liquido di sgrondo degli accumuli di letame è classificato ai sensi dell'art. 2 del Reg. 10/R come "refluo assimilato al liquame", e pertanto non è una matrice ammissibile al sostegno, nemmeno quando è stoccato insieme ad acque di diluizione (meteoriche, di lavaggio, ecc.).

Le aziende agricole che dispongono solo di pollina possono aderire?

No: le deiezioni avicole non mescolate a lettiera sono classificate ai sensi dell'art. 2 del Reg. 10/R come "refluo assimilato al liquame", e pertanto non sono una matrice ammissibile al sostegno, nemmeno quando è stoccato insieme ad acque di diluizione (meteoriche, di lavaggio, ecc.).

Le aziende agricole socie di un impianto a biogas possono aderire?

Si: il digestato prodotto nell'impianto è considerato di origine aziendale. Per poter aderire, le aziende agricole socie devono però essere titolari della fase di spandimento in campo e disporre di terreni in conduzione.

Come si calcola la superficie massima su cui si può attivare l'impegno?

Tonnellate (o metri cubi) di liquame dichiarato all'utilizzo agronomico nell'ultima Comunicazione Nitrati validata a sistema, diviso 50.

Nella vasca di stoccaggio aziendale oltre al liquame ci sono colaticcio e acque di diluizione (es. acque piovane o di lavaggio): queste matrici devono essere scorporate, per il calcolo della superficie massima oggetto di impegno?

No: si tratta di volumi di diluizione del liquame stesso, pertanto rientrano nel volume complessivo su cui viene calcolata la superficie massima oggetto di impegno.

Se l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) prescrive già all'azienda agricola di operare tramite interrimento immediato, è comunque possibile aderire all'Op. 10.1.5 azione 1?

No: tale tecnica di distribuzione a bassa emissione è già un obbligo per l'azienda. Allo stesso modo, non è possibile aderire all'azione 2 qualora l'azienda abbia già un obbligo alla distribuzione rasoterra in bande.

Se l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) prescrive all'azienda agricola di operare tramite distribuzione rasoterra in bande, è possibile aderire all'Op. 10.1.5 azione 1?

Si: l'azienda si impegna ad adottare una tecnica di abbattimento delle emissioni ammoniacali più efficiente di quella prescitta.

Per un disguido, l'azienda nel 2020 non ha trasmesso la Comunicazione Nitrati. Può aderire?

No: il rispetto della normativa vigente in materia di Direttiva Nitrati è un requisito di ammissibilità del beneficiario.

Per il punteggio di selezione relativo all'adesione all'Op. 10.1.4/3, quali usi del suolo devono risultare in Fascicolo?

Sono abbinabili, per la classe di premio Inerbim_multifunz (1.250 euro/ha):

[386] MARGINI DEI CAMPI SEMINABILI [000] -

[789] MARGINI (BORDI) DEI CAMPI [000] -

[792] FASCE TAMPONE NON RIPARIALI [000] -

Sono abbinabili, per la classe di premio Inerbim_multifunz_EFA o Vincolo_condiz_BCAA1 (210 euro/ha):

[386] MARGINI DEI CAMPI SEMINABILI [014] EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO

[789] MARGINI (BORDI) DEI CAMPI [014] EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO

[791] FASCE TAMPONE RIPARIALI [014] EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO

[792] FASCE TAMPONE NON RIPARIALI [014] EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO

Per il punteggio di selezione relativo all'adesione all'Op. 4.1.3, a quale bando l'azienda deve aver aderito?
Sono validi tutti i bandi dell'Op. 4.1.3, purchè l'adesione risulti finanziabile, e non sia stata rinunciata dal beneficiario né revocata dall'ufficio istruttore.

Per il punteggio di selezione relativo all'adesione all'Op. 4.1.3, è valida anche la partecipazione tramite un soggetto collettivo?

Si, è valida. La verifica sarà svolta per via informatica incrociando gli elenchi dei partecipanti agli investimenti collettivi ad uso comune. L'adesione del soggetto collettivo deve risultare finanziabile, non deve essere stata rinunciata dal beneficiario né revocata dall'ufficio istruttore.

Per il punteggio di selezione relativo alle aree di pianura e collina oggetto della Procedura d'Infrazione 2014/2147, quali Comuni ricadono in tali aree?

Sono i Comuni identificati dalla DGR 30 Dicembre 2019, n. 24-903 con i codici IT0118, IT0119 e IT0120. L'elenco è consultabile alla pagina: <http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/aria/allegato-2-protocollo-operativo-1-marzo-2021>

Per il punteggio di selezione relativo all'adesione all'Op. 2.1, come si verifica l'adesione dell'azienda?

E' necessario allegare in domanda una dichiarazione nella quale si manifesta l'interesse a partecipare alla consulenza dell'Op. 2.1 e si indica il soggetto erogatore dei servizi di consulenza. L'effettiva adesione sarà verificata in fase istruttoria. In PSR-Procedimenti è disponibile un modello di dichiarazione.

Può essere attivato l'impegno per terreni concessi a terzi per lo spandimento nel 2020, su cui la concessione è stata cessata a febbraio 2021?

No: il periodo d'impegno decorre dal 11/11/2020, e a tale data i terreni oggetto di impegno devono soddisfare i criteri di ammissibilità delle superfici.

Può essere attivato l'impegno per terreni su cui in Fascicolo risulta un supero dell'utilizzo agronomico tra due aziende agricole diverse?

No: il beneficiario deve avere la piena titolarità dei terreni sotto impegno per lo spandimento.

Quanto dura l'impegno agroambientale dell'Op. 10.1.5?

Per tre anni, a partire dal 11 novembre 2020.

L'azienda aderisce a giugno 2021: anche le distribuzioni primaverili andavano svolte con tecniche a bassa emissione ammoniacale?

Si, perchè il periodo d'impegno decorre dal 11/11/2020 e l'adesione prevede l'uso di tecniche a bassa emissione ammoniacale per tutte le distribuzioni in campo svolte nell'anno. Saranno svolti controlli sulla base delle Comunicazioni di Avvio delle Operazioni di campo, oppure sulla base delle informazioni presenti nel Registro delle Fertilizzazioni unitamente alla disponibilità in Fascicolo della macchina necessaria alla distribuzione oppure alla fattura del contoterzista.

Quali devono essere i contenuti del pre-contratto con il contoterzista?

Gli elementi minimi sono: i nominativi dei due contraenti, la motivazione del pre-contratto (es. "adesione all'Operazione 10.1.5 az. 1 del PSR 2014-2020"), le caratteristiche della macchina messa a disposizione (es. "carrobotte dotato di iniettori"), la prestazione di servizi concordata (es. "n° 2 distribuzioni annue di liquame suino tramite interrimento immediato, ciascuna per ettari 120"), la durata dell'accordo (es. "anno 2021" oppure "dal 11/11/2020 al 10/11/2023"), la data e la firma dei due contraenti.

Quali tecniche di distribuzione sono ammesse dall'Op. 10.1.5 azione 1?

L'adesione all'azione 1 prevede la distribuzione tramite un'attrezzatura in grado di interrare direttamente il materiale distribuito nello strato di terreno interessato dalle lavorazioni, provvedendo alla chiusura del

solco in cui il materiale stesso è stato depositato. Qualora il controllo in loco riscontri modalità di distribuzione non coincidenti con la tecnica sopra descritta (quali la mancata chiusura del solco, oppure l'utilizzo di una attrezzatura che depone il refluo rasoterra e un organo lavorante provvede alla contestuale lavorazione del suolo oppure ancora l'utilizzo di un'attrezzatura che distribuisce il refluo facendolo cadere dall'alto senza polverizzazione del getto e un organo lavorante provvede alla contestuale lavorazione del suolo) l'operazione potrà essere soggetta all'applicazione di penalità, definite nell'ambito di un prossimo provvedimento, classificate in termini di entità, gravità, durata ai sensi del DM n. 2588 del 10/03/2020 e che potranno comportare riduzioni comprese fra il 3 e il 10% del premio.

In tutti gli altri casi il premio non può essere erogato.

Quali tecniche di distribuzione sono ammesse dall'Op. 10.1.5 azione 2?

L'adesione all'azione 2 prevede l'interramento del materiale sottocotico (quando il terreno sia inerbito), oppure la distribuzione rasoterra in bande (quando il terreno sia inerbito oppure sia oggetto di impegno nell'ambito dell'azione 10.1.3/2 – semina su sodo). Nel caso della distribuzione rasoterra, i tubi adduttori depongono il refluo vicino al suolo, realizzando un'alternanza di aree bagnate dal refluo e di aree asciutte. Qualora il controllo in loco riscontri l'utilizzo di un'attrezzatura che distribuisce il refluo facendolo cadere dall'alto, in modalità non rasoterra, l'operazione potrà essere soggetta all'applicazione di penalità, definite nell'ambito di un prossimo provvedimento, classificate in termini di entità, gravità, durata ai sensi del DM n. 2588 del 10/03/2020 e che potranno comportare riduzioni comprese fra il 3 e il 10% del premio. In tutti gli altri casi il premio non può essere erogato.